



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Monocratico

Salvatore Grasso

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A 183/2025

nel giudizio pensionistico iscritto al n. **69456** del registro di segreteria,
introdotto con ricorso depositato il 6 febbraio 2024, proposto da:

D. B. A. nato a OMISSIS e residente a OMISSIS C.F. OMISSIS
rappresentato e difeso giusta mandato a margine del ricorso
introduttivo dall'avv. Raoul Scotto di Tella C.F. RLA SCT 62M09 F839X

Pec: raoulscottoditella@avvocatinapoli.legalmail.it e dall'avv. Silvia
Cordova C.F. CRD SLV 75T42 G273M pec:
avvsilviacordova@legalmail.it elett.te dom.ti in Palermo alla Piazza
Virgilio 4, Fax: 091.7792887

-parte ricorrente-

contro

I'I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F.
80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona
del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e
difeso nel presente giudizio dall'Avv. Tiziana G. Norrito (CF. NRR
TNG 70H55 F061Y, Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax

0917798749), Avv. Francesco Gramuglia (C.F. GRM FNC 64R17 F158V;

pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e Avv. Francesco

Velardi (C.F.VLR FNC 72E20 L112A; pec:

avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it) - giusta procura generale

alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio

2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo,

presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo, Via M.

Toselli n. 5 - **parte resistente-**

Esaminati gli atti ed i documenti del giudizio.

Udito, alla pubblica udienza del 12 giugno 2025, come da relativo verbale, l'avv. Velardi per l'INPS; assente parte ricorrente.

Ritenuto in

F A T T O

I. Con l'atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente - quale titolare di pensione di invalidità - ha premesso di aver ricevuto comunicazione con la quale l'INPS evidenziava di avere "*corrisposto una prestazione di invalidità non spettante*" e ne chiedeva la restituzione.

In particolare, l'Istituto comunicava il recupero delle somme percepite e non dovute per Assegno Nucleo Familiare (ANF) sulla pensione VOCTPS n. OMISSIS

Più nel dettaglio, il ricorrente riceveva i seguenti avvisi:

- 25.01.2017 recupero indebito per euro 743,64 relativo al periodo 01.07.2014-30.06.2015;

- 17.11.2017 recupero indebito per euro 867,60 relativo al periodo 01.07.2015-30.06.2016;

- 05.07.2018 recupero indebito per euro 867,60 relativo al periodo 01.07.2016-30.06.2017;

- 19.07.2019 recupero indebito per euro 867,60 relativo al periodo 01.07.2017-30.06.2018;

- 24.06.2021 recupero indebito per euro 867,60 relativo al periodo 01.07.2018-30.06.2019;

- 16.06.2022 recupero indebito per euro 557,56 relativo al periodo 01.07.2019-30.06.2020;

- 08.12.2022 recupero indebito per euro 1.477,06 relativo al periodo 01.12.2012 -31.01.2023 per il quale non risulterebbe chiaro dall'avviso inviato se lo stesso sia cumulativo anche rispetto agli anni precedenti.

Tanto premesso, nel rimarcare che detti ANF erano stati pagati su una prestazione cat. VOCTPS di natura pensionistica, parte ricorrente ha osservato che gli indebiti in argomento assumerebbero la veste di indebito previdenziale e non assistenziale, con conseguente applicazione della norma di cui all'art. 13 legge 412 del 1991.

A tale ultimo riguardo, ricostruita l'evoluzione della disciplina ritenuta applicabile, parte ricorrente ha, altresì, osservato come l'indebito previdenziale rappresenti un sottosistema derogatorio a quello di cui all'art. 2033 c.c. opponendo che l'INPS potrebbe *recuperare le somme non dovute a condizione che all'interessato venga inviata un'apposita comunicazione entro l'anno successivo a quello in cui si riferisce la dichiarazione.*

Secondo la prospettazione di parte ricorrente, i provvedimenti adottati

dall'Ente previdenziale sarebbero dunque tardivi, anche rispetto a quanto disposto nella circolare INPS n.47/2018 e, pertanto, l'INPS sarebbe decaduto dalla potestà di recupero anche in ossequio al principio di legittimo affidamento.

Muovendo dalla considerazione in forza della quale tutti i dati riguardanti la condizione economica e patrimoniale dei pensionati è accessibile anche dall'Istituto parte ricorrente ha rilevato, altresì, l'assenza di dolo e, quindi, ha concluso chiedendo:

"1) accertare e dichiarare, per le motivazioni sopra esposte, non dovuto l'indebito contestato stante l'intervenuta decadenza;

2) Condannare, l'INPS, alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto per gli indebiti impugnati con il presente giudizio;

3) Condannare, in ogni caso, l'INPS al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. da distrarsi in favore degli avvocati Raoul Scotto di Tella e Silvia Cordova, antistatari".

II. Con memoria depositata il 6 febbraio 2025¹⁰ ottobre 2022 si è costituito in giudizio l'INPS, il quale, ripercorsi i fatti, ha anzitutto osservato come parte ricorrente non abbia negato l'esistenza dell'indebito limitandosi a ritenere che l'Ente sia decaduto dalla facoltà di ripetere la somma indebitamente percepita.

Con riguardo alla disciplina invocata da parte ricorrente, l'INPS ha puntualizzato come la stessa non trovi applicazione per i giudizi pensionistici innanzi alla Corte dei conti e come, invero, ad essere contestato non sia l'importo della pensione erogata bensì quello della (collegata) prestazione temporanea dell'assegno al nucleo familiare.

Nell'affermare la ripetibilità dell'indebitato nel termine decennale, l'Ente previdenziale ha, inoltre, rilevato che la sig.ra R. A., nata il 01.01.1955, coniuge del sig. D.B., è stata fino al 31.12.2020 titolare di pensione di invalidità che andava ricompresa nel reddito del nucleo familiare e, per questo motivo, l'ANF non era dovuto.

Da ultimo l'INPS ha messo in evidenza come il comma 2 bis dal DL 09.12.2012, n. 5 convertito con modificazioni nella legge 04.04.2012 n. 35, che all'art. 16, comma 8, lettera a, abbia prorogato al secondo anno successivo a quello della verifica la possibilità per l'INPS di effettuare il recupero. I provvedimenti adottati dall'Istituto sarebbero dunque in ogni caso tempestivi.

L'Ente previdenziale ha, quindi, concluso chiedendo:

"1. Con qualunque statuizione rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto;

2. Con ogni conseguenza sulle spese del giudizio."

III. Nel corso dell'udienza pubblica del 20 febbraio 2025, uditi l'avv. Cordova e l'avv. Velardi, con ordinanza a verbale, questo GUP ha onerato parte ricorrente del deposito, entro 30 giorni da detta data, delle istanze relative alla concessione degli assegni Anf oggetto di recupero nonché le relative comunicazioni reddituali effettuate. Veniva, inoltre, fissata l'udienza del 12 giugno 2025 per la prosecuzione della trattazione e le parti ne prendevano atto in udienza.

IV. Nel corso della pubblica udienza del 12 giugno 2025, in assenza di parte ricorrente, l'avv. Velardi ha rilevato la mancata ottemperanza alla predetta ordinanza ed ha insistito come in atti. Pertanto, il giudizio

è stato posto in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio verte sulla legittimità dell'avvenuto recupero da parte dell'INPS degli indebiti pensionistici indicati nella parte in fatto e scaturiti dalla erogazione non dovuta dell'assegno nucleo familiare in ragione del mancato computo della pensione di invalidità della coniuge del ricorrente nel reddito del nucleo familiare.

Il ricorso non merita accoglimento.

In ordine alla disciplina ritenuta applicabile deve rilevarsi che costante giurisprudenza ha avuto modo di osservare *“che la disciplina recata dall'art. 13, l. 412/1991, invocata dall'appellante, che ha interpretato autenticamente l'art. 52, co. 2, della l. n. 88/1989, pur avendo la medesima ratio di quella contenuta nel testo unico n. 1092/1973, applicabile al personale civile e militare dello Stato, è applicabile esclusivamente alle prestazioni indebite dell'Assicurazione generale obbligatoria. Invero, l'art. 52, della l. 88/1989, prevede al co. 1 che: “Le pensioni a carico dell'A.G.O. (...), della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché la pensione sociale (...), possono essere in ogni momento rettificare dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione”. Per i trattamenti delle gestioni pubbliche soccorrono, invece, gli artt. 203-205 del d.P.R. 1092/1973 che tuttavia limitano la revoca o modifica del provvedimento definitivo di pensioni ai soli casi di errori di fatto o di calcolo o di computo dei servizi o di calcolo del*

contributo di riscatto o di rinvenimento di documenti nuovi o di provvedimento emesso sulla base di documenti riconosciuti o dichiarati falsi, con esclusione, quindi, dell'errore di diritto.

Dappoi, al co. 2 dell'art. 52, è disposto che: "Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato (...)". Non diversamente statuisce l'art. 206, co. 1, del d.P.R. 1092/1973, per le pensioni dei dipendenti pubblici: "Nel caso in cui in conseguenza del provvedimento revocato o modificato, siano state riscosse rate di pensione o di assegno ovvero indennità, risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che la revoca o la modifica siano state disposte in seguito all'accertamento di fatto doloso dell'interessato" (cfr. Corte dei conti Sez. III d'Appello sent. 344/2022).

La giurisprudenza di questa Sezione, su questione in parte analoga, ha avuto modo di evidenziare altresì che in ultima analisi, l'istituto pretorio del legittimo affidamento non è certamente estraneo al rapporto pensionistico conosciuto da questa Corte ed al giudizio che su di esso si appunta, ma, (almeno) a fronte di norme di settore che impongono al beneficiario obblighi di comunicazione di notizie/stati/variazioni, esso non può formarsi né può essere invocato al cospetto dell'assenza dell'inadempimento di quell'obbligo da parte dell'interessato (poiché la pensionata ha ommesso ogni comunicazione sulla sua situazione reddituale, secondo C. conti, III Sez. Centrale d'Appello, sent. n. 274/2021, con richiami) (cfr. Corte dei conti Sez. giur. per la Regione Siciliana sent. 111/2024).

2. Tanto premesso, risulta di immediata evidenza come la disciplina dell'eventuale indebito poggi sostanzialmente sull'accertamento di due aspetti fondamentali ossia il decorso del tempo e l'assenza di dolo da parte del percettore nonché sul suo affidamento testimoniato dal corretto assolvimento ai doveri di comunicazione delle proprie condizioni reddituali.

Come osservato da parte resistente, giova ribadirlo, il ricorso in esame non ha in alcun modo contestato la natura indebita del pagamento, limitandosi a contestare il decorso del termine entro il quale l'Ente previdenziale avrebbe dovuto attivare il potere di ripetizione dello stesso.

Assume, pertanto, valore dirimente una corretta valutazione in ordine all'assenza di dolo del percettore ed al radicamento di un legittimo affidamento; aspetti entrambi meramente affermati ma non provati.

Al riguardo, con ordinanza a verbale del 20 febbraio 2025, al fine di appurare la sussistenza delle richieste condizioni e, in particolare, la corretta comunicazione dei dati da parte del sig. D. B. all'Ente previdenziale, parte ricorrente è stata onerata del deposito istanze relative alla concessione degli assegni Anf oggetto di recupero nonché le relative comunicazioni reddituali effettuate.

Parte ricorrente non ha, tuttavia, ottemperato alla predetta ordinanza né ha fornito istanze o chiarimenti sul punto nel corso della pubblica udienza.

Come è chiaramente percepibile dal contenuto del ricorso e dalla documentazione in atti, non risulta, quindi, documentata e dimostrata

- in violazione del dettato di cui all'art. 2697 c.c. - la sussistenza dei presupposti che - ferma restando la natura indebita dei pagamenti - avrebbe consentito al ricorrente di paralizzare la relativa azione di recupero. Non risulta, infatti, possibile comprendere quale fosse la composizione del nucleo familiare del sig. D. B. né dei redditi dello stesso e, in particolare, per quanto qui di interesse, se detti dati siano stati correttamente comunicati all'Ente previdenziale.

Deve, pertanto, confermarsi la correttezza dell'operato dell'INPS anche in ordine al pagamento degli arretrati.

3. In considerazione dell'esito della lite e dell'evoluzione giurisprudenziale in materia di ripetibilità dell'indebito sussistono idonei motivi per compensare le spese tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- rigetta il ricorso;

- compensa le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo all'esito della camera di consiglio del 12 giugno 2025.

Il Giudice

Salvatore Grasso

(f.to digitalmente)

Palermo, 24 giugno 2025

Pubblicata il 25 giugno 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)